REGOLAMENTO COMUNALE DEI POSTEGGI PUBBLICI

(DEL 15.12.2014)



COMUNE DI SAVOSA

Regolamento comunale dei posteggi pubblici

INDICE

Art. 1 – Definizione	3
Art. 2 – Uso	3
Art. 3 – Pagamento	
Art. 4 – Autorizzazioni	4
ART. 5 – NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI	
ART. 6 – CONCESSIONI D'USO PRIVATO E RELATIVA TASSA	5
Art. 7 – Tasse	5
Art. 8 – Contrassegno	6
Art. 9 - Procedura	6
ART. 10 – DELEGHE E APPLICAZIONE	6
Art. 11 – Sanzioni	7
Art. 12 – Entrata in vigore	7
Art. 13 – Abrogazioni	7

Art. 1 – Definizione

Secondo il presente Regolamento sono pubblici i posteggi di proprietà comunale ad uso comune o ad esso concessi in gestione.

Art. 2 – Uso

L'utilizzo dei posteggi pubblici d'uso comune nella giurisdizione comunale è regolato come segue:

- senza limiti temporali di sosta;
- a pagamento per mezzo di parchimetri singoli o collettivi;
- per mezzo di disco orario (zona blu) o con limiti temporali di sosta;
- da concessioni d'uso privato soggette a tassa, avuto riguardo della disponibilità di posteggi nel luogo.

In luoghi discosti e poco frequentati e per casi di minima entità il Municipio può derogare da quanto prescritto dai precedenti capoversi.

Art. 3 – Pagamento

3.1 - orari

Nel caso sia previsto, il pagamento è di principio dovuto: tutti i giorni eccetto domenica e giorni festivi dalle 07.00 alle 19.00 su tutto il territorio comunale (tranne Parco Vira e autosilo comunale); dalle 06.00 alle 22.00 al Parco Vira e per le 24 ore nell'autosilo comunale domenica e giorni festivi compresi.

Sono riservate le circostanze straordinarie fissate di volta in volta dal Municipio durante le quali può essere concesso il gratuito utilizzo.

3.2 - tassa parchimetri

A seconda del luogo e dei bisogni della circolazione, il Municipio fissa tramite Ordinanza la tassa di posteggio per mezzo di parchimetri, ciò entro i limiti ammessi nel presente Regolamento.

3.3. - uso gratuito

L'uso di posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito esclusivamente negli spazi appositamente designati e contrassegnati sul terreno.

Art. 4 – Autorizzazioni

4.1 - in generale

Nell'intento di agevolare gli abitanti domiciliati nel Comune, le persone fisiche che esercitano attività lucrativa nella giurisdizione comunale e i proprietari di residenze secondarie, il Municipio può concedere, per veicoli leggeri, autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici in determinati settori, senza limitazione di tempo e contro il pagamento di una tassa in abbonamento.

L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo degli stalli e non equivale alla garanzia di diritto all'occupazione allorquando i posteggi risultano al completo.

4.2 - autorizzazioni personali

Hanno in principio diritto all'autorizzazione di cui all'art. 4.1:

- a) ogni domiciliato o residente nel Comune;
- b) i titolari o le maestranze, per veicoli sino a 3.5 ton., se svolgono un'attività in aziende con sede nel Comune;
- c) i proprietari di residenze secondarie per veicoli immatricolati a nome del proprietario o del coniuge o dei propri discendenti in linea diretta.

4.3 - autorizzazioni temporanee

Gli utenti di veicoli presenti in occasione di circostanze particolari (assemblee, conferenze, ecc.) d'interesse pubblico o generale possono ottenere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Cancelleria comunale.

4.4 - autorizzazioni trasmissibili

Hanno diritto all'autorizzazione trasmissibile le aziende del Comune per i bisogni dei clienti, limitatamente alle esigenze effettive.

Art. 5 – Numero massimo di autorizzazioni

Il numero massimo di rilascio di autorizzazioni cui all'art. 4 e la loro durata sono stabiliti dal Municipio tenuto conto della disponibilità dei posteggi, dei bisogni degli utenti che sostano per un periodo limitato di tempo e delle esperienze maturate negli anni precedenti.

Art. 6 – Concessioni d'uso privato e relativa tassa

L'uso di posteggi pubblici può essere dato in concessione d'uso privato avuto preliminarmente riquardo delle esigenze generali.

Art. 7 – Tasse

- Il Municipio fissa tramite Ordinanza le tasse tenendo conto dei seguenti minimi e massimi:
- a) Parchimetri singoli e collettivi, prima ½ ora CHF 0.50: da un minimo di CHF 0.40 a un massimo di CHF 1.50 all'ora per i posteggi definiti a pagamento.
- b) Autorizzazioni:
- zona Valgersa e via Sole
 da CHF 50.00 a CHF 75.00 mensile
 da CHF 140.00 a CHF 210.00 trimestrale
 da CHF 280.00 a CHF 420.00 semestrale

da CHF 500.00 a CHF 750.00 - annuale

via Verdella, via Maraini, parco Vira e
 zona unica via Savosa Paese, via Prada e via Bruglino
 da CHF 25.00 a CHF 50.00 – mensile
 da CHF 70.00 a CHF 140.00 – trimestrale

da CHF 140.00 a CHF 280.00 - semestrale

da CHF 250.00 a CHF 500.00 - annuale

- c) Autosilo, prima ½ ora gratuita
- fascia diurna 07.00-21.00

dopo la ½ ora e per ogni ora da CHF 1.00 a CHF 3.00

- fascia notturna 21.00-07.00

dopo la ½ ora e per ogni ora da CHF 0.50 a CHF 1.50

- abbonamenti:

generale 24 ore da CHF 120.00 a CHF 180.00; diurno da CHF 90.00 a CHF 135.00; notturno da CHF 60.00 a CHF 90.00.

Tutte le fatturazioni sono calcolate su base mensile; eventuali pro-rata considerano unicamente la settimana completa (4 settimane/mese).

Sono riservate eccezioni di tariffa; delega al Municipio.

Art. 8 – Contrassegno

Per le autorizzazioni è rilasciata una tessera indicante il periodo di validità e al massimo due numeri di targa. La tessera deve essere esposta in modo ben visibile dietro il parabrezza.

Per l'abbonamento presso l'autosilo è rilasciata una tessera magnetica numerata. Il costo del deposito è di CHF 20.00, restituito al momento della disdetta e costatata l'integrità della stessa.

Art. 9 – Procedura

La richiesta per l'ottenimento degli abbonamenti o delle autorizzazioni deve essere formulata alla Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo -se del caso pure per la seconda targa- per il quale s'intende richiedere l'autorizzazione. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato.

Nel caso di domande eccedenti le disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

Art. 10 – Deleghe e applicazione

Il Municipio, tramite Ordinanza, stabilisce:

- le tasse di cui all'art. 7 ed eventuali eccezioni;
- l'ammontare del deposito di cui all'art. 8 fino all'importo massimo di copertura del costo;
- le norme d'applicazione e di procedura del presente Regolamento;
- le zone di parcheggio a pagamento;
- le zone di parcheggio con abbonamento;
- le zone con disco orario giusta segnaletica verticale.

Art. 11 – Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa e/o la revoca dell'autorizzazione / abbonamento.

Art. 12 –

Entrata in vigore II presente Regolamento entra in vigore con

l'approvazione per delega della Sezione degli Enti Locali.

Art. 13 – Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga ogni altra normativa comunale precedente o ogni altra disposizione

incompatibile o contraria.

Approvato dal Consiglio comunale di Savosa il 15 dicembre 2014.

Ratificato dalla Sezione degli Enti Locali con risoluzione del 5 febbraio 2015.